

**Estratto di articoli di interesse del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020
c.d. Cura Italia** (recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020).

Revisione n. 3 18.3.2020

**Borgo dei Greci, 3
50122 Firenze**

**Phone: 055 2700531
Email: fp@firenze.tosc.cgil.it**

Titolo I Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale

Art. 1 (Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale)

Incrementare delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente del SSN direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica del COVID-19 in deroga all'art 23, comma 2 DL 75/2017.

Art. 5 (*Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici*)

5. I dispositivi di protezione individuale sono forniti in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari e sociosanitari.

Art. 6 (Requisizioni in uso o in proprietà)

1. Fino al termine dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Capo del Dipartimento della protezione civile può disporre, nel limite di 150 milioni di euro (comma 10), anche su richiesta del Commissario straordinario di cui all'art 122, con proprio decreto, la **requisizione** in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, **di presidi sanitari e medico-chirurgici**, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere, nonché per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia.

Titolo I Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale

Art. 15 (Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale)

1. Per la gestione dell'emergenza COVID-19, e fino al (31 luglio), è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni, fermo restando l'art 34 del DL 2 marzo 2020, n. 9.

Art. 16 (Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività)

Per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) le mascherine chirurgiche reperibili in commercio.

Titolo II Misure a sostegno del lavoro

Capo I Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale

Art. 21 (Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga)

1. Le Regioni, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non *trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni* in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. L'accordo di cui al presente comma non è richiesto per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti.

4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro 48 ore dall'adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.

Titolo II Misure a sostegno del lavoro

Capo II Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori

Art. 22 (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19)

1. A decorrere dal 5 marzo e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a **15 giorni**, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni di uno **specifico congedo**, per il quale è riconosciuta una indennità pari al **50%** della retribuzione. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
2. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 ("c.d. obbligatoria e facoltativa") del Dlgs 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo, sono convertiti nel congedo di cui al comma 1 con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
4. La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

(continua)

Titolo II Misure a sostegno del lavoro

Capo II Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori

Art. 23 (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19)

5. Ferma restando l'estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all'articolo 6, il limite di età di cui ai commi 1 e 3 non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

6. I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

8. bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro.

Titolo II Misure a sostegno del lavoro

Capo II Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori

Art. 24 (Estensione durata permessi retribuiti art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)

1. Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa dell'art. 33, comma 3, L 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19..

Art. 25 Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID -19)

1. A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al DPCM 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all'articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7.
3. Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, nonché dipendenti dalla Polizia di Stato, il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto dall'art. 5, comma 8 in alternativa alla prestazione di cui al comma 1, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di €1.000.
4. Ai fini dell'accesso al bonus di cui al comma 3, il lavoratore presenta domanda telematica all'Inps secondo le modalità tecnico-operative stabilite in tempo utile dall'INPS stesso.

Titolo II Misure a sostegno del lavoro

Capo II Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori

Art. 26 (Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)

1. Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del DL 23 febbraio 2020, n. 6, dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
2. Fino al 30 aprile ai **lavoratori dipendenti** pubblici e privati in possesso del riconoscimento di **disabilità** con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di **certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche** o dallo svolgimento di relative **terapie salvavita**, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della medesima L n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'art. 19, comma 1, del DL 2 marzo 2020, n.9.
3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine al periodo di cui all'art. 1, comma 2, lettere h) e i) del DL 23 febbraio 2020, n. 6.
4. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al comma 3 da parte dell'operatore di sanità pubblica

Titolo II Misure a sostegno del lavoro

Capo II Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori

Art. 33 (Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL)

1. Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza previsti dall'art 6, comma 1, e dall'art 15, comma 8, del DLgs 22 aprile 2015, n. 22, sono ampliati da 68 a 120 giorni.

Art. 34 (*Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale*)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL è sospeso di diritto.

Art. 39 (Disposizioni in materia di lavoro agile)

“Diritto dei lavoratori disabili, o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità, di ottenere il lavoro agile”

Titolo II Misure a sostegno del lavoro

Capo II Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori

Art. 46 (Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Art. 47 (Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare)

1. Sull'intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e tenuto conto della difficoltà di far rispettare le regole di distanziamento sociale, nei **Centri semiresidenziali**, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario **per persone con disabilità, l'attività dei medesimi è sospesa** dalla data del presente decreto e fino alla data di cui all'articolo 2, comma 1, del DPCM 9 marzo 2020.

L'Azienda sanitaria locale può, d'accordo con gli enti gestori dei centri diurni socio-sanitari e sanitari di cui al comma 1, **attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, ove la tipologia delle prestazioni e l'organizzazione delle strutture stesse consenta il rispetto delle previste misure di contenimento**. In ogni caso, per la durata dello stato di emergenza, le assenze dalle attività dei centri di cui al comma precedente non sono causa di esclusione dalle medesime.

Titolo II Misure a sostegno del lavoro

Capo II Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori

Art. 48 (Prestazioni individuali domiciliari)

1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'art 2 del DL 13 aprile 2017, n. 65, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 3 c. 1 del DL 23 febbraio 2020 n. 6, e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socio assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, **le pubbliche amministrazioni forniscono**, tenuto conto del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, anche se dipendente da soggetti che operano in convenzione, concessione o appalto, **prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione.**

Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.

(continua)

Titolo II Misure a sostegno del lavoro

Capo II Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori

Art. 48 (Prestazioni individuali domiciliari)

2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari di cui al comma 1, **le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo.**

Le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi.

Sarà inoltre corrisposta un'ulteriore quota che, sommata alla precedente, darà luogo, in favore dei soggetti cui è affidato il servizio, ad una corresponsione complessiva di entità pari all'importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso.

La corresponsione della seconda quota, sarà corrisposta previa verifica dell'effettivo mantenimento, ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, delle strutture attualmente interdetteste, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attività.

(continua)

Titolo II Misure a sostegno del lavoro

Capo II Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori

Art. 48 (Prestazioni individuali domiciliari)

3. I pagamenti di cui al comma 2 comportano la cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del Dlgs 13 aprile 2017, n. 65, e dei servizi degli educatori nella scuola primaria, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del DL 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.

Titolo IV Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

Art. 63 (Premio ai lavoratori dipendenti)

1. Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

Art. 87 (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali)

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019 il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni che, conseguentemente:

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi (art da 18 a 23 L 22 maggio 2017, n. 81).

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione.

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), **le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva.**

Esperate tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.

Art. 87 (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali)

5. Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego sono sospese per 60 giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto (ad esclusione dei casi di valutazione esclusivamente curriculare ovvero in modalità telematica).

Art. 115 (Straordinario polizia locale)

1. Per l'anno 2020, le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, e limitatamente alla durata dell'efficacia delle disposizioni attuative adottate ai sensi dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con DPCM 9 marzo 2020, non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio.

2. Presso il Ministero dell'interno è istituito per l'anno 2020 un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro al fine di contribuire all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 1 e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del medesimo personale.